

PROVINCIA di CHIETI

MACROSTRUTTURA F

- Servizio Caccia, Pesca e Raccolta Funghi-

Delibera di Consiglio N. DLC - 5 del 16/02/2009

OGGETTO : Approvazione Disciplinare per la programmazione e pianificazione del prelievo venatorio della specie Cinghiale in Provincia di Chieti.

DISCIPLINARE PER LA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO DELLA SPECIE CINGHIALE IN PROVINCIA DI CHIETI

La gestione faunistico-venatoria degli ungulati, e nello specifico del Cinghiale, ha come scopo, la valutazione qualitativa e quantitativa delle popolazioni e l'analisi del loro status, la conservazione della specie, in un rapporto di equilibrio e compatibilità con l'ambiente, e la conoscenza di questa risorsa nel territorio della Provincia di Chieti.

PROVINCIA di CHIETI

MACROSTRUTTURA F

- Servizio Caccia, Pesca e Raccolta Funghi-

Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 77 del 19/08/2010

DISCIPLINARE PER LA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO DELLA SPECIE CINGHIALE IN PROVINCIA DI CHIETI

La gestione faunistico-venatoria degli ungulati, e nello specifico del Cinghiale, ha come scopo, la valutazione qualitativa e quantitativa delle popolazioni e l'analisi del loro status, la conservazione della specie, in un rapporto di equilibrio e compatibilità con l'ambiente, e la conoscenza di questa risorsa nel territorio della Provincia di Chieti.

INDICE

- Art. 1 Finalità.
- Art. 2 Destinazione differenziata del territorio. Comprensori Faunistici Omogenei (C. F. O.).
- Art. 3 Gestione ambientale e faunistica nei C.F.O.
- Art. 4 Modalità e periodi di caccia.
- Art. 5 Mezzi di caccia e mezzi ausiliari.
- Art. 6 Caccia in forma individuale o di selezione.
- Art. 7 Composizione delle Squadre.
- Art. 8 Costituzione delle Squadre e del Registro Provinciale.
- Art. 9 Distretti di Caccia al Cinghiale.
- Art. 10 Battute.
- Art. 11 Prelievo Individuale.
- Art. 12 Norme di Sicurezza.
- Art. 13 Sanzioni.
- Art. 14 Norme finali

Allegati

- Allegato 1) Cartografia Tecnica.
- Allegato 2) Modello A - Richiesta iscrizione Squadra.
- Allegato 3) Modello B - Richiesta assegnazione Distretto di Caccia.
- Allegato 4) Modello C - Dichiarazione dei cacciatori di adesione alla Squadra.
- Allegato 5) Modello D - Richiesta facoltativa abbattimenti in forma individuale o selettiva.

INDICE

- Art. 1 Finalità.
- Art. 2 Destinazione differenziata del territorio. Comprensori Faunistici Omogenei (C.F.O.).
- Art. 3 Gestione ambientale e faunistica nei C.F.O.
- Art. 4 Modalità e periodi di caccia.
- Art. 5 Mezzi di caccia e mezzi ausiliari.
- Art. 6 Caccia in forma individuale o di selezione.
- Art. 8 Costituzione delle Squadre e del Registro Provinciale.
- Art. 9 Braccata / Girata.
- Art. 10 Esercizio in Forma Individuale.
- Art. 11 Norme Sanitarie
- Art. 12 Norme di Sicurezza.
- Art. 13 Sanzioni.
- Art. 14 Norme finali.

Allegati

- Allegato 1) Cartografia Tecnica.
- Allegato 2) Modello A - Richiesta Iscrizione Squadra.
- Allegato 3) Modello B - Dichiarazione di Adesione alla Squadra.
- Allegato 4) Modello C - Verbale di Braccata/Girata per Squadra.
- Allegato 5) Modello D - Verbale di Braccata per Prelievo in Forma Individuale.

<p>Allegato 6) Verbale di Battuta. Allegato 7) Scadenziario per gli adempimenti delle Squadre. Allegato 8) Sanzioni amministrative e provvedimenti di sospensione.</p>	<p>Allegato 6) Scadenziario Adempimenti Squadre. Allegato 7) Sanzioni e Provvedimenti Amministrativi.</p>
<p>Art. 1 – Finalità</p> <p>1. Il presente Disciplinare individua ai sensi dell'art. 10, comma 2° della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 i principi generali per la programmazione e la pianificazione del prelievo venatorio della specie Cinghiale nella Provincia di Chieti, attraverso la destinazione differenziata del territorio e la disciplina della caccia al Cinghiale.</p> <p>2. Allo scopo, sul territorio provinciale cacciabile, vengono individuati, ai sensi dell'art. 10, comma 7° della L. 157/1992, i Comprensori Faunistici Omogenei (C.F.O.), a differente vocazione faunistica per il Cinghiale, sui quali avviare la pianificazione faunistico-venatoria della specie.</p> <p>Su tutto il territorio provinciale, in seguito a quanto previsto al comma 1 dell'art.16 del presente disciplinare, il controllo numerico della specie cinghiale avverrà utilizzando anche metodi ecologici, così come previsto dall'art.19, comma 2, della Legge 157/92 e s.m.i.-</p> <p>3. Le finalità principali del presente Disciplinare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conoscere, quali-quantitativamente, lo stato delle popolazioni di Cinghiale presenti sul territorio provinciale; - razionalizzare il prelievo venatorio, mantenendo una presenza della specie compatibile con le esigenze ambientali, sociali ed economiche del contesto territoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia delle colture agricole <p>garantire la pubblica incolumità, sia di chi pratica tale forma di caccia e sia di chi frequenta gli ambienti rurali.</p>	<p>Art. 1 – Finalità</p> <p>1. Il presente Regolamento, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 28 Gennaio 2004, individua/disciplina i principi generali per la programmazione e la pianificazione del prelievo venatorio della specie Cinghiale, nella Provincia di Chieti, attraverso la destinazione differenziata del territorio e la disciplina della caccia al Cinghiale.</p> <p>2. Allo scopo, sul territorio provinciale cacciabile, vengono individuati n. 2 macro Comprensori Faunistici Omogenei (C.F.O.), a differente vocazione faunistica per il Cinghiale, sui quali avviare la pianificazione Faunistico-Venatoria della specie.</p> <p>3. Le finalità principali del presente Disciplinare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conoscere, quali e/o quantitativamente, sia lo stato delle popolazioni di Cinghiali presenti sul territorio provinciale; - razionalizzare il prelievo venatorio, mantenendo una presenza della specie compatibile con le esigenze ambientali, sociali ed economiche del contesto territoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia delle colture agricole - garantire la pubblica incolumità, sia di chi pratica tale forma di caccia e sia di chi frequenta gli ambienti rurali; - riordinare il REGISTRO DELLE SQUADRE secondo criteri reali. - prevenzione sanitaria per le malattie trasmissibili all'uomo e ad altre specie animali.
<p>Art. 2 – Destinazione differenziata del territorio. Comprensori Faunistici Omogenei.</p>	<p>Art. 2 – Destinazione differenziata del territorio. Comprensori Faunistici Omogenei.</p> <p>1. A partire dalla Stagione Venatoria 2010/2011, su tutto il territorio</p>

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. A partire dalla Stagione Venatoria 2009/2010, su tutto il territorio venabile della Provincia di Chieti vengono individuate due macro aree, definite Compensorio "A" e Compensorio "B", specificatamente distinguibili sotto il profilo ambientale e faunistico. 2. <u>Il Compensorio "A"</u> esteso complessivamente 131.594 ettari, risulta costituito da territorio montano e pedemontano, con altitudini medie comprese tra i 300 ed i 1.000 metri s.l.m.; il Compensorio "A" corrisponde alla Fascia Ambientale a gestione omogenea denominata "Alta Collina"; l'uso del suolo è costituito prevalentemente da fasce boscate naturali (> 50%) e da colture in asciutta, estensive e marginali; il Compensorio risulta tutto ben vocato per il Cinghiale, e comprende due sub-compensori: <ul style="list-style-type: none"> – <u>Sub-compensorio "A 1"</u> in cui la specie risulta stabilmente e uniformemente distribuita sul territorio provocando danni costanti alle produzioni agricole; – <u>Sub-compensorio "A 2"</u> in cui la specie è stagionalmente presente e localizzata solo in alcuni ambiti, ma suscettibile di una maggiore espansione, ove causa danni, occasionali e sostenibili, alle produzioni agricole. 3. <u>Il Compensorio "B"</u> esteso complessivamente 100111 ettari, risulta costituito da territorio collinare interno e collinare litoraneo, con altitudini medie comprese tra 0 e 300 metri s.l.m.; il Compensorio "B" corrisponde alle Fasce Ambientali a gestione omogenea denominate "Collina Litoranea" e "Collina Interna"; l'uso del suolo è costituito prevalentemente da colture agricole intensive con residuali fasce boscate naturali (< 50%); il Compensorio risulta non vocato per il Cinghiale, specie questa presente solo occasionalmente e distribuita in maniera puntiforme sul territorio. 4. La restante quota del territorio provinciale, estesa 27.396 ettari, è occupata dal Parco Nazionale della Maiella e pertanto sottoposto a tutela della fauna selvatica; l'area risulta costituita da territorio montano, con altitudini medie comprese tra i 1.000 ed i 2.900 metri s.l.m.; il territorio corrisponde alle Fasce Ambientali a gestione | <ol style="list-style-type: none"> venabile della Provincia di Chieti vengono individuate due macro aree, definite Compensorio "A" e Compensorio "B", specificatamente distinguibili sotto il profilo ambientale e faunistico. 2. Il Compensorio "A" esteso complessivamente 77,617 Ettari (lordi), risulta costituito da territorio montano e pedemontano, con altitudini medie comprese tra i 300 ed i 1.000 metri s.l.m.; il Compensorio "A" corrisponde alla Fascia Ambientale a gestione omogenea denominata "Alta Collina"; l'uso del suolo è costituito prevalentemente da fasce boscate naturali (> 50%) e da colture in asciutta, estensive e marginali; il Compensorio risulta tutto ben vocato per il Cinghiale. 3. Il Compensorio "B" esteso complessivamente 38,553 Ettari (lordi), risulta costituito da territorio collinare interno e collinare litoraneo, con altitudini medie comprese tra 0 e 300 metri s.l.m.; il Compensorio "B" corrisponde alle Fasce Ambientali a gestione omogenea denominate "Collina Litoranea" e "Collina Interna"; l'uso del suolo è costituito prevalentemente da colture agricole intensive con residuali fasce boscate naturali (< 50%); il Compensorio risulta parzialmente vocato per il Cinghiale specie, questa, presente e distribuita in maniera puntiforme sul territorio. 4. La restante quota del territorio provinciale, estesa 27.396 ettari, è occupata dal Parco Nazionale della Maiella e pertanto sottoposto a tutela della fauna selvatica; l'area risulta costituita da territorio montano, con altitudini medie comprese tra i 1.000 ed i 2.900 metri s.l.m.; il territorio corrisponde alle Fasce Ambientali a gestione omogenea denominate "Montagna" e "Alta Montagna"; l'uso del suolo è costituito prevalentemente da ambiti naturali rappresentati da praterie e boschi, con pascoli e prati coltivati e marginali coltivazioni agrarie; l'area risulta vocata per il Cinghiale che è uniformemente distribuito su tutto il territorio provocando costantemente danni alle produzioni agricole ed al patrimonio forestale. 5. All'interno dei Compensori Faunistici Omogenei si potrà esercitare il prelievo della specie Cinghiale: in forma collettiva nei Compensori "A" e "B" ed in forma individuale nel Compensorio "B". 6. L'individuazione dei Compensori Faunistici Omogenei tiene conto, |
|--|--|

<p>omogenea denominate "<i>Montagna</i>" e "<i>Alta Montagna</i>"; l'uso del suolo e costituito prevalentemente da ambiti naturali rappresentati da praterie e boschi, con pascoli e prati coltivati e marginali coltivazioni agrarie; l'area risulta vocata per il Cinghiale che è uniformemente distribuito su tutto il territorio provocando costantemente danni alle produzioni agricole ed al patrimonio forestale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. All'interno dei Comprensori Faunistici Omogenei, saranno individuati i "Distretti" di caccia da assegnare alle Squadre responsabili del prelievo in forma collettiva. 6. L'individuazione dei Comprensori Faunistici Omogenei tiene conto, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, anche della creazione di "Corridoi faunistici" individuati al fine di consentire una libera e naturale distribuzione della specie sul territorio, nella salvaguardia delle migrazioni e degli spostamenti stagionali. 7. L'organizzazione del territorio per la disciplina del prelievo del cinghiale, ai sensi del presente Disciplinare, appartiene, ove non espressamente delegata ad altri soggetti, alla competenza esclusiva della Provincia, la quale per tale scopo si avvarrà della collaborazione e del coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia. 8. Sono fatte salve eventuali prescrizioni relative al prelievo venatorio nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e nei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.). 	<p>oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, anche della creazione di "Corridoi Faunistici" individuati al fine di consentire una libera e naturale distribuzione della specie sul territorio, nella salvaguardia delle migrazioni e degli spostamenti stagionali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. L'organizzazione del territorio per la disciplina del prelievo del cinghiale, ai sensi del presente Disciplinare, appartiene, ove non espressamente delegata ad altri soggetti, alla competenza esclusiva degli Ambiti Territoriali di Caccia. 8. Sono fatte salve eventuali prescrizioni, di esclusiva competenza Regionale/Provinciale, relative al prelievo venatorio nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), nei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) etc.
<p>Art. 3 – Gestione Ambientale e Faunistica nei C.F.O.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il prelievo venatorio del Cinghiale su tutto il territorio provinciale, congruentemente con il comma 2° dell'Art. 1, L. 157/1992, ha la duplice esigenza di conservazione delle popolazioni selvatiche esistenti e di salvaguardia delle produzioni agricole. 2. I principali obiettivi di gestione per la specie Cinghiale sul territorio provinciale, differenziati per comprensori omogenei, sono quelli 	<p>Art. 3 – Gestione Ambientale e Faunistica nei C.F.O.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il prelievo venatorio del Cinghiale su tutto il territorio provinciale, ha la duplice esigenza di conservazione delle popolazioni selvatiche esistenti e di salvaguardia delle produzioni agricole. 2. I principali obiettivi di gestione per la specie Cinghiale sul territorio provinciale, differenziati per comprensori omogenei, sono quelli contemplati nei successivi commi 3 e 4. 3. Comprensorio "A": l'obiettivo gestionale è quello della conservazione delle popolazioni attuali ad un livello numerico prossimo alla densità

<p>contemplati nei successivi commi 3 e 4.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Comprensorio “A”: l'obiettivo gestionale è quello della conservazione delle popolazioni attuali ad un livello numerico prossimo alla densità agro-forestale per la specie in quel territorio, ovvero ad un livello tale da contenere al minimo le interazioni negative con l'ambiente. 4. Comprensorio “B”: l'obiettivo gestionale è quello della riduzione del rischio di espansione della specie Cinghiale per evidenti motivi di incompatibilità della sua presenza con le esigenze produttive, viarie e abitative dell'area. 5. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, la Provincia con il coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei CapiSquadra territorialmente competenti, predispone, differenziandoli per Comprensori Omogenei, interventi di gestione quali: miglioramenti ambientali, censimenti, piani di assestamento, controlli quantitativi e qualitativi dei prelievi, ecc.... 6. Gli interventi di miglioramento ambientale, ai sensi degli artt. 11 e 29 della Legge Regionale 28 gennaio 2004 n. 10, saranno finalizzati sia alla conservazione e/o all'incremento delle popolazioni di Cinghiale all'interno dei vari Distretti, e sia alla prevenzione del loro impatto sulle colture agricole. 7. Gli interventi di prevenzione, dissuasione e controllo dei Danni, provocati dalla fauna selvatica all'interno di ciascun Distretto, saranno attuati dalla Provincia con la collaborazione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei CapiSquadra territorialmente competenti. Il ristoro dei Danni riscontrati verrà effettuato dalla Provincia nel rispetto della normativa vigente in materia. 8. I piani di assestamento, attuati dalle stesse Squadre sulla base dei dati ottenuti dalle verifiche gestionali operate su ciascun Distretto, potranno prevedere oltre al numero di capi abbattibili anche la loro distribuzione in classi di sesso e di età, e saranno redatti sulla base della ricognizione 	<p>agro-forestale per la specie in quel territorio.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Comprensorio “B”: l'obiettivo gestionale è quello della riduzione del rischio di espansione della specie Cinghiale per evidenti motivi di incompatibilità della sua presenza con le esigenze produttive, viarie e abitative dell'area. 5. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), in collaborazione con la Provincia e con le CapiSquadre territorialmente competenti, predispone, differenziandoli per Comprensori Omogenei, interventi di gestione quali: miglioramenti ambientali, censimenti, piani di assestamento, controlli quantitativi e qualitativi dei prelievi, etc. 6. Gli interventi di miglioramento ambientale, ai sensi degli artt. 11 e 29 della Legge Regionale 28 gennaio 2004 n. 10, saranno finalizzati sia alla conservazione e/o all'incremento delle popolazioni di Cinghiale all'interno dei vari Comprensori e sia alla prevenzione del loro impatto sulle colture agricole. 7. Gli interventi di prevenzione, dissuasione e controllo dei Danni, provocati dalla fauna selvatica all'interno di ciascun Comprensorio, saranno attuati dalla Provincia con la collaborazione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e delle Squadre territorialmente competenti. Il ristoro dei Danni riscontrati verrà effettuato dalla Provincia nel rispetto della normativa vigente in materia. 8. I piani di assestamento, saranno attuati dalla a.t.c. in collaborazione con la provincia sulla base dei dati ottenuti dalle verifiche gestionali operate su ciascun Comprensorio, potranno prevedere oltre al numero di capi abbattibili anche la loro distribuzione in classi di sesso e di età, e saranno redatti sulla base della ricognizione della consistenza faunistica, sia attraverso i controlli quantitativi e qualitativi dei prelievi, e sia attraverso appositi censimenti.
--	---

della consistenza faunistica, sia attraverso i controlli quantitativi e qualitativi dei prelievi, e sia attraverso appositi censimenti.

Art. 4 - Modalità e periodi di caccia.

1. Nel Comprensorio "A", la caccia al Cinghiale è consentita con il metodo della Battuta o braccata, alle sole Squadre regolarmente autorizzate dalla Provincia ed iscritte in un apposito Registro conservato presso lo stesso Ente.
2. In tutto il Sub-Comprensorio "A 1", alle Squadre che ne abbiano fatto richiesta, verrà assegnato un Distretto di Caccia, d'ora in avanti indicato come "Distretto", su cui praticare la caccia al Cinghiale per tutto il triennio 2009/2012; ciascuna Squadra assegnataria può prevedere per alcuni propri componenti, e sul territorio del Distretto assegnatole, l'utilizzo di forme di caccia individuali esclusivamente con le modalità selettive di cui al successivo art. 6.
3. Sulla restante parte del territorio, Sub-Comprensorio "A 2", se non assegnato a nessuna Squadra, la caccia al Cinghiale è consentita alle sole Squadre regolarmente iscritte al Registro di cui al precedente comma 1 che non abbiano richiesto o ottenuto l'assegnazione di alcun Distretto, previa comunicazione scritta al Servizio Caccia (anche a mezzo Fax) almeno 48 ore prima della Battuta.
4. Nel Comprensorio "B" la caccia al Cinghiale è libera, ovvero esercitabile sia nella forma individuale e sia nella forma collettiva, anche da Squadre liberamente costituitesi e non iscritte al Registro provincial.
5. La caccia al Cinghiale in tutto il territorio provinciale è consentita nel rispetto dei periodi di caccia individuati annualmente per la specie Cinghiale dal Calendario Venatorio Regionale e/o Provinciale.

Art. 4 - Modalità e periodi di caccia.

1. Nel Comprensorio "A", la caccia al Cinghiale è consentita con il metodo della Braccata o Girata, alle sole Squadre regolarmente autorizzate dall'Ambito Territoriali di Caccia ed iscritte in un apposito Registro conservato presso lo stesso Ente.
2. Nel Comprensorio "B" la caccia al Cinghiale è libera, ovvero esercitabile sia nella forma individuale e sia nella forma collettiva da Squadre regolarmente autorizzate dall'Ambito Territoriali di Caccia ed iscritte in un apposito Registro conservato presso lo stesso Ente.
3. La caccia al Cinghiale in tutto il territorio provinciale è consentita nel rispetto dei periodi di caccia individuati annualmente per la specie Cinghiale dal Calendario Venatorio Regionale e/o Provinciale.

Art. 5 – Mezzi di caccia e mezzi ausiliari.

1. La caccia al Cinghiale nel territorio della Provincia di Chieti è consentita con i mezzi previsti dall'Art. 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e con le forme descritte nel precedente Art. 4.
2. Durante la Battuta è consentito l'utilizzo di mezzi ausiliari di comunicazione, sempre nel rispetto delle normative vigenti, al solo scopo di consentire una agevole comunicazione tra i cacciatori sia per la prevenzione di incidenti e sia per il corretto espletamento di quanto disposto dal presente Disciplinare.
3. Sono vietati l'accensione di ampi fuochi, l'uso di sostanze repellenti nonché l'uso di attrezzi rumorosi, o altri accorgimenti messi in atto allo scopo di sospingere i Cinghiali nella direzione voluta.

Art. 5 – Mezzi di caccia e mezzi ausiliari.

1. La caccia al Cinghiale nel territorio della Provincia di Chieti è consentita con i mezzi previsti dall'Art. 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e con le forme descritte nel precedente

Art. 4.

2. Durante la Battuta è consentito l'utilizzo di mezzi ausiliari satellitari e di comunicazione, sempre nel rispetto delle normative vigenti, al solo scopo di consentire una agevole comunicazione tra i cacciatori sia per la prevenzione di incidenti, che per un immediato soccorso e per il corretto espletamento di quanto disposto dal presente Disciplinare.
3. Sono vietati l'accensione di ampi fuochi, l'uso di sostanze repellenti nonché l'uso di attrezzi rumorosi, o altri accorgimenti messi in atto allo scopo di sospingere i Cinghiali nella direzione voluta.

Art. 6 – Caccia in forma individuale o di selezione.

1. Ciascuna Squadra può prevedere, nel territorio del Distretto assegnatole e per i soli propri componenti titolari della qualifica di Selecontrollore, la possibilità di utilizzare, per la sola specie Cinghiale, anche tecniche di caccia individuali di selezione, quali l'appostamento e la cerca, sempre nel rispetto delle limitazioni imposte dalle vigenti norme.
Resta inteso che la caccia di Selezione al Cinghiale è consentita solo ed esclusivamente in funzione di piani di assestamento annuali, autorizzati sulla base di preventive censimenti o stime, approntati nei diversi Comprensori con le modalità previste dal regolamento provinciali sui censimenti della fauna selvatica.
I piani di assestamento annuali devono essere sottoposti all'approvazione da parte dell'ISPRA (ex INFS). Adempiuti gli obblighi amministrativi sopra richiamati, la Provincia autorizza ogni anno il prelievo complessivo dei capi.

Art. 6 – Caccia in forma individuale o di selezione.

1. Eventuali cacce di Selezione al Cinghiale sono consentite solo ed esclusivamente in funzione di piani di assestamento annuali, autorizzati sulla base di preventive censimenti o stime, approntati nei diversi Comprensori con le modalità previste dal regolamento provinciali sui censimenti della fauna selvatica.

I piani di assestamento annuali devono essere sottoposti all'approvazione da parte dell'ISPRA (ex INFS). Adempiuti gli obblighi amministrativi sopra richiamati, la Provincia autorizza ogni anno il prelievo complessivo dei capi.

2. La Provincia ove necessario, d'intesa con i rispettivi ATC, può organizzare il prelievo individuale, con metodi selettivi, nelle Aree di Rispetto e nei Corridoi Faunistici nonché in zone soggette a divieto venatorio il tutto al fine di riequilibrare eventuali scompensi Faunistici-Ambientali.
3. Per il prelievo individuale di cui sopra è consentito l'uso di armi a canna

<p>2. La Provincia organizza il prelievo individuale con metodi selettivi, nelle Aree di rispetto e nei Corridoi faunistici, anche previa attribuzione di “zone” riservate ai singoli cacciatori, d’intesa con i singoli richiedenti e con gli ATC. La Provincia organizza altresì il prelievo individuale con metodi selettivi nelle zone soggette a divieto venatorio, ove necessario per riequilibrare scompensi faunistico-ambientali.</p> <p>3. I CapiSquadra che vogliono prevedere nel proprio Distretto tale tipo di abbattimenti devono richiederne annualmente l'autorizzazione alla Provincia, entro 30 giorni dall'inizio della Stagione Venatoria, attraverso presentazione di apposito modello (<i>Modello D</i>), redatto con le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) cognome e nome dei componenti la propria Squadra deputati al prelievo ed in possesso della qualifica di Selecontrollore rilasciata dalla Provincia;b) numero, sesso ed età dei capi di Cinghiale da abbattere complessivamente;c) tecniche utilizzate per il prelievo;d) eventuale Disciplina per la disciplina di tale attività; <p>4. Gli Ambiti territoriali di caccia, in funzione surrogatoria rispetto alla Provincia, possono introdurre ulteriori elementi di organizzazione del prelievo individuale nei Corridoi faunistici di propria competenza, a migliori fini organizzativi e di gestione faunistica, nonché per esigenze di incolumità pubblica (segnalazione del luogo e dell’orario di uscita, compilazione della scheda di uscita/abbattimento, dichiarazione di appostamenti fissi, rilievi di dati biometrici e controllo sanitario dei capi abbattuti, ecc.).</p> <p>5. Per il prelievo individuale di cui sopra è consentito l’uso di armi a canna rigata utilizzabili ai sensi dell’art. 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché di calibro non inferiore a 6,5 mm (.250”).</p> <p>6. L'attività di caccia al Cinghiale in forma individuale, all’interno del Distretto, non può essere svolta contemporaneamente allo svolgimento di una Battuta.</p>	<p>rigata utilizzabili ai sensi dell’art. 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché di calibro non inferiore a 6,5 mm (.250”).</p>
--	--

<p>Art. 7 - Composizione delle Squadre.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciascuna Squadra deve essere composta da non meno di 25 unità tra cacciatori e canettieri, ivi compresi un CapoSquadra ed almeno 2 Vice-CapiSquadra, tutti in possesso di documenti validi per l'esercizio venatorio. 2. Il CapoSquadra ed i Vice-CapiSquadra, possono essere avvicendati su propria proposta o sulla base di dichiarazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti la Squadra, fermo restando il requisito relativo al numero minimo dei componenti la Squadra, presentate alla Provincia entro il 30 giugno. 3. Ogni cacciatore, nella Provincia di Chieti, può essere iscritto ad una sola Squadra. 4. Nella composizione delle Squadre è consentita la presenza di cacciatori non residenti nella Regione Abruzzo fino ad un massimo di un quinto del totale dei componenti la Squadra stessa. 5. In ciascuna Battuta possono essere inseriti cacciatori non appartenenti a nessuna Squadra, definiti "ospiti", in misura non superiore 2, purché il numero minimo dei partecipanti alla Battuta sia assicurato dai componenti della Squadra; ciascun ospite non può partecipare a più di 5 Battute complessive nel corso dell'intera Stagione Venatoria. 	<p>Art. 7 - Composizione delle Squadre.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciascuna Squadra deve essere composta da non meno di 20 unità con un limite massimo pari ad un quarto di cacciatori residenti in altre provincie o regioni tra cacciatori e canettieri, ivi compresi un CapoSquadra ed almeno 2 Vice-CapiSquadra, tutti in possesso di documenti validi per l'esercizio venatorio. 2. Il Capo-Squadra ed i Vice Capo-Squadra, possono essere avvicendati su propria proposta o sulla base di dichiarazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti la Squadra, fermo restando il requisito relativo al numero minimo dei componenti la Squadra, presentate agli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) entro il 30 agosto. Gli A.T.C., prima dell'apertura della stagione venatoria di ogni anno, invieranno copia delle domande di iscrizione di ciascuna Squadra alla Provincia al fine di consentire, alla stessa, la creazione del Registro Provinciale delle Squadre. 3. Ogni cacciatore, nella Provincia di Chieti, può essere iscritto ad una sola Squadra. 4. In ciascuna Battuta possono essere inseriti cacciatori non appartenenti a nessuna Squadra, definiti "ospiti", in misura non superiore 4, purché (Regolarmente iscritti o ammessi nell'atc dove si svolge la battuta) il numero minimo dei partecipanti alla Battuta sia assicurato dai componenti della Squadra; ciascun ospite non può partecipare a più di 8 Battute complessive nel corso dell'intera Stagione Venatoria.
<p>Art. 8 - Costituzione delle Squadre e del Registro Provinciale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' istituito presso la Provincia di Chieti il Registro Provinciale delle Squadre abilitate alla caccia del Cinghiale nel Comprensorio "A", d'ora in avanti indicato come "Registro". Copia del Registro e dei successive aggiornamenti viene annualmente consegnata al Comando di Polizia 	<p>Art. 8 - Costituzione delle Squadre e del Registro Provinciale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' istituito presso l'Ambito Territoriale di Caccia competente e Provincia di Chieti, il Registro delle Squadre abilitate alla caccia del Cinghiale nel Comprensorio "A", d'ora in avanti indicato come "Registro". Copia del Registro e dei successive aggiornamenti viene annualmente consegnata, dalla Provincia, al Comando di Polizia Provinciale ed al Corpo Forestale

<p>Provinciale ed al Corpo Forestale dello Stato.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Possono esercitare la caccia al Cinghiale nel Comprensorio "A" esclusivamente le Squadre iscritte al suddetto Registro. 3. L'iscrizione al Registro deve essere richiesta dal CapoSquadra attraverso la completa compilazione di un apposito modello, (<i>Modello A</i>) entro e non oltre il 31 marzo, alla Provincia di Chieti, con le seguenti indicazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) denominazione assunta dalla Squadra; b) cognome, nome, residenza, indirizzo, numero di licenza di porto di fucile e numero telefonico del CapoSquadra e dei Vice-CapiSquadra; c) elenco nominativo dei componenti la Squadra completo di cognome, nome, residenza e numero di licenza di porto di fucile; <p>In sede di prima applicazione, la richiesta di iscrizione al Registro dovrà pervenire agli Uffici preposti, entro e non oltre il 30 giugno.</p> 4. In allegato alla richiesta vanno presentati i seguenti documenti prodotti da ciascuno dei componenti la Squadra: <ol style="list-style-type: none"> a) dichiarazione sottoscritta (<i>Modello C</i>) contenente l'appartenenza alla Squadra medesima; b) fotocopia del porto di fucile con fotografia e firma evidenti. 5. Sempre in allegato alla richiesta deve essere presentata domanda per l'assegnazione del Distretto di Caccia (<i>Modello B</i>) per il triennio 2009/2012, d'ora in avanti indicato come "Distretto", con le modalità di cui al successivo Art. 9. 6. Il Servizio Caccia, una volta esaminata la regolarità delle domande, comunicherà al CapoSquadra l'iscrizione della Squadra al Registro, e l'eventuale assegnazione di un Distretto. 7. Eventuali modifiche sulla composizione della Squadra, ivi comprese le integrazioni previste nel caso dell'art. 6, comma 2, e/o inerenti il luogo di raduno, dovranno essere comunicate alla Provincia, dal CapoSquadra, entro il 31 luglio. 8. Eventuali richieste di costituzione di nuove Squadre e/o di assegnazione 	<p>dello Stato.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Possono esercitare la caccia al Cinghiale nel Comprensorio "A" esclusivamente le Squadre iscritte al suddetto Registro. 3. L'iscrizione al Registro deve essere richiesta dal Capo-Squadra attraverso la completa compilazione di un apposito modello, (<i>Allegato 2 - Modello A</i>) entro e non oltre il 30 agosto, all'Ambito Territoriale di Caccia competente, con le seguenti indicazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) denominazione assunta dalla Squadra; b) cognome, nome, residenza, indirizzo, numero di licenza di porto di fucile e numero telefonico del Capo-Squadra e dei Vice Capi-Squadra; c) elenco nominativo dei componenti la Squadra completo di cognome, nome, residenza e numero di licenza di porto di fucile. 4. In allegato alla richiesta vanno presentati i seguenti documenti prodotti da ciascuno dei componenti la Squadra: <ol style="list-style-type: none"> a) dichiarazione sottoscritta (<i>Allegato 3 - Modello B</i>) contenente l'appartenenza alla Squadra medesima; b) fotocopia del porto di fucile con fotografia e firma evidenti. 5. L'Ambito Territoriale di Caccia competente, una volta esaminata la regolarità delle domande, comunicherà al Capo-Squadra l'iscrizione della Squadra al relativo Registro. 6. Il Registro sarà formato da cacciatori che nelle stagioni venatorie precedenti hanno effettivamente esercitato la caccia al cinghiale. Tutti coloro che dal tesserino regionale e dai verbali di battuta dovessero risultare inadempienti, non potranno iscriversi al Registro delle Squadre della Provincia di Chieti nella stagione venatoria successiva.
---	---

di nuovi Distretti, che potranno riguardare esclusivamente il territorio non assegnato ad altre Squadre, dovranno essere presentate dal CapoSquadra alla Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno; dalla Stagione Venatoria 2009/2010 e fino a quella 2011/2012 inclusa, ovvero per un periodo di tre anni, il territorio vocato alla specie Cinghiale e rappresentato dal Comprensorio "A" così come esplicitato nel precedente Art. 2, viene suddiviso in Distretti di caccia al Cinghiale.

Art. 9 – Distretti di Caccia al Cinghiale.

1. A ciascuna Squadra regolarmente iscritta al Registro Provinciale, e sulla base della richiesta formulata dalla stessa Squadra, viene assegnato un Distretto su cui praticare la caccia al Cinghiale.
2. L'assegnazione dei Distretti alle Squadre comporta solo la gestione faunistica venatoria del Cinghiale; eventuali intolleranze manifestate nei confronti di chi pratica altre forme di caccia, saranno motivo di revoca dell'assegnazione del Distretto stesso.
3. L'assegnazione dei Distretti verrà effettuata dalla Giunta Provinciale sulla scorta delle proposte presentate dalle Squadre, e sull'andamento delle attività di caccia delle precedenti Stagioni Venatorie; la superficie di ogni Distretto, entro i limiti stabiliti dal successivo comma 6, verrà decisa dalla Giunta Provinciale in rapporto al numero degli iscritti di ogni Squadra ed alla vocazione faunistica dei territori da assegnare. Successivamente all'approvazione ed alla pubblicazione del presente Disciplinare, la Giunta Provinciale provvederà alla stesura dei criteri di assegnazione dei Distretti.
4. La richiesta per l'assegnazione del Distretto deve essere inoltrata alla Provincia di Chieti, dal CapoSquadra, attraverso apposito modello (*Modello B*) entro 31 marzo unitamente alla domanda di iscrizione della Squadra al Registro Provinciale; in sede di prima applicazione, la richiesta di iscrizione al Registro dovrà pervenire agli Uffici preposti, entro e non oltre il 30 giugno.

Art. 9 – Braccata / Girata.

1. Per ogni Braccata / Girata dovrà essere redatto, a cura del Capo-Squadra o del Vice-CapoSquadra, un dettagliato "Verbale di Braccata / Girata".
2. Per poter effettuare la Braccata / Girata, sul luogo del raduno all'apertura del Verbale e per tutta la durata della Braccata / Girata, devono essere presenti i componenti della Squadra in numero minimo di 5 + 1 Caposquadra o Vice.
3. Eventuali componenti che nel corso della Braccata / Girata intendono abbandonare la Braccata / Girata stessa, devono darne immediata comunicazione al Capo-Squadra, il quale deve prontamente riportarne il nominativo ed il relativo orario sul verbale; nel caso in cui tale abbandono faccia decadere i requisiti di presenza minima dei componenti di cui al comma precedente, la Braccata / Girata deve essere sospesa.
4. Ciascuna Braccata / Girata può aver luogo solo in presenza del Capo-Squadra, o, in sua mancanza, di almeno uno dei suoi Vice.
5. Prima dell'inizio di ciascuna Braccata / Girata dovrà essere compilato in tutte le sue parti, a cura del Capo-Squadra o del Vice-CapoSquadra presente, il "Verbale di Braccata / Girata", d'ora in avanti indicato come "Verbale" (Allegato 4 – Modello C), con l'indicazione di data, luogo della Braccata / Girata ed elenco nominativo dei partecipanti alla Braccata / Girata giornaliera. Detti Verbali dovranno essere riconsegnati agli A.T.C. di competenza, al termine della Stagione Venatoria, entro il termine massimo del 10 febbraio.

- | | |
|---|--|
| <p>5. La domanda deve contenere una proposta cartografica, con indicazione grafica della perimetrazione del territorio del Distretto in cui la Squadra intende esercitare in esclusiva l'attività venatoria al Cinghiale, ed eventuali due proposte alternative alla prima.</p> <p>6. Ciascuna proposta deve contenere un'area, continua, di estensione superficiale compresa tra i 300 ed i 1.000 ettari, con i confini corrispondenti ad elementi fissi facilmente determinabili ed individuabili quali strade, fossi, ecc..</p> <p>7. Il perimetro del Distretto proposto non deve essere in aderenza o in adiacenza corrispondente ad un confine di un Parco Naturale, in misura superiore al 25% del perimetro totale del Distretto, salvo mancanza di alternative comunque soggette alla discrezionalità della Giunta Provinciale.</p> <p>8. In caso di sovrapposizioni parziali di medesimi territori richiesti da più Squadre, la scelta dei confini viene operata dalla Provincia possibilmente concordata con i CapiSquadra delle Squadre interessate.</p> <p>9. La Provincia, una volta esaminate le varie proposte cartografiche, provvederà all'assegnazione dei Distretti alle varie Squadre, comunicandone le determinazioni ai CapiSquadra, al Comando di Polizia Provinciale ed al Corpo Forestale dello Stato.</p> <p>10. Eventuali richieste di modifica dei confini dei Distretti assegnati, dovranno essere presentate dai CapiSquadra alla Provincia, entro 60 giorni dall'inizio della Stagione Venatoria.</p> <p>11. Al termine del primo anno di gestione dei Distretti di caccia al Cinghiale la Provincia provvederà ad effettuare una verifica sull'efficienza dell'applicazione del presente Disciplinare.</p> <p>12. Al termine del triennio i Distretti potranno essere assegnati alle stesse Squadre, previa verifica da parte del Servizio Caccia provinciale delle modalità di gestione operate delle varie Squadre.</p> <p>13. Due Squadre, regolarmente iscritte nel registro provinciale, assegnatarie di Distretti contigui, possono cacciare insieme nei</p> | <p>6. La Braccata / Girata avrà inizio con la tempistica indicata nel Calendario Venatorio Regionale; prima di tale orario, e comunque non prima dell'alba, sarà consentita la sola operazione di reperimento delle tracce anche con l'ausilio di cani .</p> <p>7. Il Capo-Squadra, o in sua mancanza il Vice-CapoSquadra, organizza e dirige la Braccata / Girata ed in particolare svolge le seguenti mansioni.</p> <p>a) apre il "Verbale di Braccata / Girata" giornaliero sul luogo del raduno compilando l'elenco nominativo dei partecipanti, ivi compresi gli "ospiti";</p> <p>b) comunica a tutti i componenti l'inizio e la fine della Braccata / Girata;</p> <p>c) coordina le varie fasi delle operazioni di Braccata / Girata.</p> <p>d) ha l'obbligo di annotare sul Verbale i capi di selvaggina abbattuti, ed il luogo approssimativo dell'abbattimento; chiude il Verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti;</p> <p>8. Non è possibile suddividere una Squadra per effettuare più Braccate / Girate in contemporanea.</p> <p>9. Durante la Braccata / Girata è obbligatorio:</p> <p>a) la sola detenzione delle munizioni a palla;</p> <p>b) l'utilizzo di giubbini o gilet fluorescenti.</p> <p>10. Durante lo svolgimento della Braccata / Girata al Cinghiale è severamente vietato ai partecipanti abbattere qualunque altra specie di selvaggina, fatta eccezione per la specie Volpe.</p> |
|---|--|

Distretti loro assegnati, con la partecipazione del numero minimo di cacciatori per ciascuna Squadra di cui al successivo comma 2 dell'art.10. L'eventuale violazione di tale norma comporterà la revoca, per l'anno in corso e per quello successivo, della zona assegnata, sia alla Squadra ospitante che a quella ospitata.

Art. 10 - Battute.

1. Per ogni Battuta dovrà essere redatto, a cura del CapoSquadra o del Vice-CapoSquadra, un dettagliato “Verbale di Battuta”.
2. Per poter effettuare la Battuta, sul luogo del raduno, all'apertura del Verbale, e per tutta la durata della Battuta, devono essere presenti i componenti della Squadra in numero minimo di 5.
3. Eventuali componenti che nel corso della Battuta intendono abbandonare la Battuta stessa, devono darne immediata comunicazione al CapoSquadra, il quale deve prontamente riportarne il nominativo ed il relativo orario sul verbale; nel caso in cui tale abbandono faccia decadere i requisiti di presenza minima dei componenti di cui al comma precedente, la Battuta deve essere sospesa.
4. Ciascuna Battuta può aver luogo solo in presenza del CapoSquadra, o, in sua mancanza, di almeno uno dei suoi Vice.
5. Prima dell'inizio di ciascuna Battuta dovrà essere compilato in tutte le sue parti, a cura del CapoSquadra o del Vice-CapoSquadra presente, il “Verbale di Battuta”, d'ora in avanti indicato come "Verbale" (*Allegato 7*), con l'indicazione di data, luogo della Battuta e elenco nominativo dei partecipanti alla Battuta giornaliera. Detti Verbali dovranno essere riconsegnati alla Provincia, al termine della Stagione Venatoria, entro il termine massimo del 10 febbraio.
6. La Battuta avrà inizio con la tempistica indicata nel Calendario

Art. 10 – Esercizio in Forma Individuale.

1. Prima dell'inizio dell'attività venatoria, il cacciatore dovrà compilare in tutte le sue parti il Verbale di Braccata per il Prelievo in Forma Individuale (*Allegato 5 – Modello D*) con l'indicazione di data e luogo della Braccata / Girata giornaliera. Detti Verbali dovranno essere riconsegnati agli A.T.C. di competenza, al termine della Stagione Venatoria, entro il termine massimo del 10 febbraio.
2. Le disposizioni di cui al precedente art. 9 commi: 6, 8, 10, 11 e 12.

Venatorio Regionale; prima di tale orario, e comunque non prima dell'alba, sarà consentita la sola operazione di reperimento delle tracce anche con l'ausilio di cani tenuti al guinzaglio e comunque senza l'uso del fucile.

7. Il CapoSquadra, o in sua mancanza il Vice-CapoSquadra, organizza e dirige la Battuta, ed in particolare svolge le seguenti mansioni:
 - a) apre il “Verbale di Battuta” giornaliero sul luogo del raduno compilando l'elenco nominativo dei partecipanti, ivi compresi gli "ospiti";
 - b) comunica a tutti i componenti l'inizio e la fine della Battuta;
 - c) coordina le varie fasi delle operazioni di Battuta;
 - d) ha l'obbligo di annotare subito sul Verbale i capi di selvaggina appena abbattuti, ed il luogo approssimativo dell'abbattimento; chiude il Verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti;
 - e) ha l'obbligo di conservare le emi-mandibole dx degli animali abbattuti, collazionate e numerate progressivamente in maniera indelebile; nonché, ove possibile, di allegare, alla scheda di abbattimento anche documenti fotografici degli animali prelevati;
 - f) ha l'obbligo di sottoporre i capi abbattuti a eventuali procedure di indagine sanitaria e di prelievo di campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio, ove indicato dalla Provincia e/o dagli ATC.
8. Durante lo svolgimento della Battuta al Cinghiale è severamente vietato ai partecipanti abbattere qualunque altra specie di selvaggina, fatta eccezione per la specie Volpe.
9. Durante tutta la giornata in cui si svolge la Battuta, nel proprio Distretto è vietato ai componenti la Squadra praticare altre forme di caccia diversa dalla Battuta stessa.
10. I Cinghiali che durante lo svolgimento di una Battuta entrano in un nuovo Distretto, possono essere abbattuti unicamente dalla Squadra a

<p>cui il Distretto è stato assegnato.</p> <p>11. La Provincia ha facoltà di revocare l'assegnazione di un Distretto a quelle Squadre che nel corso della stessa Stagione Venatoria non effettuano un numero di Battute pari a 15.</p> <p>I componenti delle singole Squadre che nel corso della stessa Stagione Venatoria non effettuano alcuna Battuta, verranno depennati dalla Squadra per la stagione successiva.</p>	
<p>Art. 11 – Prelievo individuale.</p> <p>1. Le disposizioni di cui al precedente art. 11, comma 7, lettere d, e, f, del presente Disciplinare si applicano anche alle ipotesi di prelievo individuale.</p>	<p>Art. 11 – Norme sanitarie.</p> <p>È fatto obbligo, nel rispetto della Delibera G.R. n. 797 del 28.12.2009, esaminare le carni degli animali abbattuti per il controllo della “trichinellosi”. Pertanto le Squadre dovranno prelevare campioni di carne (sangue coagulato, diaframma e m. masseteri) da consegnare ai rispettivi Servizi Samitari Veterinari della ASL.</p>
<p>Art. 12 – Norme di sicurezza.</p> <p>1. Al fine di garantire la sicurezza di chi pratica altre forme di caccia o altre attività rurali, ciascuna Squadra dovrà provvedere alla segnalazione delle Battute in corso attraverso l'apposizione, nei principali luoghi di accesso e di maggiore frequentazione, di adeguata segnaletica con la dicitura: "ATTENZIONE – Battuta al Cinghiale in corso".</p> <p>2. La segnalazione di cui al precedente comma 1 deve essere apposta prima dell'inizio della Battuta e rimossa al termine della stessa;</p> <p>3. Al fine della sicurezza, durante lo svolgimento della Battuta al Cinghiale, ciascun partecipante dovrà indossare un giubbino fluorescente.</p> <p>4. Al fine di aumentare la sicurezza dei partecipanti alla Battuta attraverso una agevole localizzazione dei vari componenti, è consigliato l'utilizzo di mezzi ausiliari di comunicazione di cui al precedente Art. 5, ogni</p>	<p>Art. 12 – Norme di sicurezza.</p> <p>1. Al fine della sicurezza, durante lo svolgimento della Battuta al Cinghiale, ciascun partecipante dovrà indossare un giubbino fluorescente.</p> <p>2. Al fine di aumentare la sicurezza dei partecipanti alla Braccata / Girata attraverso una agevole localizzazione dei vari componenti, è consigliato l'utilizzo di mezzi ausiliari di comunicazione di cui al precedente Art. 5, ogni altro utilizzo di tali mezzi durante lo svolgimento della Braccata / Girata per fini diversi da quelli previsti dal presente Disciplinare è vietato.</p>

<p>altro utilizzo di tali mezzi durante lo svolgimento della Battuta per fini diversi da quelli previsti dal presente Disciplinare è vietato.</p>	
<p>Art. 13 - Sanzioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatto salvo quanto disposto dagli Artt. 30 e 31 della Legge 157/1992, e qualora non diversamente sanzionate, per la violazione delle norme del presente Disciplinare si applicano, ai sensi dell'Art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente modifiche al Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti provinciali, le pene pecuniarie e/o i seguenti provvedimenti di sospensione dalle successive Battute relativi a periodi effettivi di caccia, riportate nell'Allegato 8, a carico del singolo componente o dell'intera Squadra. 2. Qualora non espressamente previste dal precedente comma 1, per le violazioni delle disposizioni del presente Disciplinare, ai sensi dell'Art. 16 della Legge 3/2003, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 3. Ciascuna sanzione di cui al comma 2 si applica o a titolo individuale o a ciascun partecipante alla Battuta nei limiti del concorso alla violazione accertata, ad eccezione delle violazioni al comma 5 dell'Art. 7, nei quali la sanzione si applica al solo CapoSquadra o suo Vice-CapoSquadra presente. 	<p>Art. 13 - Sanzioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatto salvo quanto disposto dagli Artt. 30 e 31 della Legge 157/1992, e qualora non diversamente sanzionate, per la violazione delle norme del presente Disciplinare si applicano, ai sensi dell'Art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente modifiche al Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti provinciali, le pene pecuniarie e/o i seguenti provvedimenti di sospensione dalle successive Braccate / Girate relativi a periodi effettivi di caccia, riportate nell'Allegato 7, a carico del singolo componente o dell'intera Squadra. 2. Qualora non espressamente previste dal precedente comma 1, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 16 della Legge 3/2003, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 3. Ciascuna sanzione di cui al comma 2 si applica o a titolo individuale o a ciascun partecipante alla Battuta nei limiti del concorso alla violazione accertata, ad eccezione delle violazioni al comma 4 dell'Art. 7, nei quali la sanzione si applica al solo Capo-Squadra o suo Vice-CapoSquadra presente.
<p>Art. 14 – Norme finali e transitorie.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, vigono le norme della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e della Legge Regionale 28 gennaio 2004, n. 10 nonchè del Calendario Venatorio Regionale e/o Provinciale. 2. La presente pianificazione, ha carattere sperimentale, e potrà essere modificata al suo termine anche sulla base delle esperienze maturate nel 	<p>Art. 14 – Norme finali e transitorie.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e della Legge Regionale 28 gennaio 2004, n. 10 nonché del Calendario Venatorio Regionale e/o Provinciale. 2. La presente pianificazione, ha carattere sperimentale, e potrà essere modificata al suo termine anche sulla base delle esperienze maturate nel corso della sua applicazione.

corso della sua applicazione.